

La legge di delega sulla riforma fiscale impegna il Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi - oltre che delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti. La delega fissa i seguenti principi e criteri direttivi: i) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote; ii) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari; iii) coordinamento con le disposizioni attuative della L. n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale. In attuazione delle norme, il Governo ha già adottato, dopo il parere positivo delle Commissioni parlamentari competenti, il decreto legislativo in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi¹⁹.

Le modifiche alla tassazione delle sigarette concernono sia la struttura che la misura dell'accisa. Viene introdotto un onere fiscale minimo, che prende in considerazione, per fissare un importo minimo di tassazione, sia l'accisa sia l'IVA. Per effetto delle modifiche, dunque, la variazione dell'imposta dovrebbe - complessivamente - risultare meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei prodotti.

Si prevede inoltre la nuova categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione, definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione, il cui livello di tassazione viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette.

Per quanto attiene all'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si è provveduto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad abrogarla liberalizzandone pertanto la fabbricazione e la vendita.

In applicazione dei citati principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega, inoltre, sono stati programmati ulteriori interventi normativi volti alla revisione del sistema impositivo generale delle accise. Tra questi, in particolare, è prevista la revisione del sistema di tassazione del gas naturale e dell'energia elettrica, al fine di rimodulare le relative aliquote e di snellire la gestione complessiva del tributo. Inoltre, verranno rielaborati i requisiti soggettivi previsti per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze, al fine di armonizzarli con riguardo alle diverse tipologie di prodotti sottoposti ad accisa nonché di ridefinire le fattispecie di revoca o sospensione delle stesse autorizzazioni e licenze in relazione alla gravità delle violazioni compiute. Sarà anche rivista la disciplina concernente la logistica petrolifera, al fine di adeguare la normativa attuale alle mutate condizioni del mercato distributivo dei prodotti petroliferi. Particolare attenzione sarà attribuita alla rimodulazione dell'agevolazione applicata al gasolio e GPL destinati al riscaldamento nelle c.d. 'zone montane', al fine di prevedere un meccanismo più snello e più equo sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione e della determinazione dei criteri per la sua attribuzione. Sarà prevista anche la soppressione, a parità di gettito, delle addizionali all'accisa sulla benzina e sul gas naturale, al fine di razionalizzare le disposizioni nazionali in materia.

Sempre nell'ambito della revisione del sistema impositivo delle accise, sono stati altresì previsti interventi finalizzati alla modifica del sistema sanzionatorio, alla razionalizzazione delle aliquote di accisa che privilegia in particolare le imprese a forte consumo di energia nonché all'introduzione di parametri di consumo volti alla corretta determinazione dell'accisa applicabile ai prodotti energetici utilizzati nella produzione combinata di energia elettrica e calore. Da ultimo sarà prevista una generale semplificazione degli oneri amministrativi gravanti sui soggetti passivi di imposta e sugli altri soggetti sottoposti al controllo dell'amministrazione finanziaria. Nell'ambito di tale azione si provvederà a introdurre, tra l'altro, l'obbligo del pagamento delle accise mediante il modello F24, misure finalizzate a munire di una certificazione di qualità gli operatori che risultino in possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi e l'utilizzo della PEC come strumento di notifica per le comunicazioni tra Amministrazione e operatori.

¹⁹ D. Lgs. n. 188/2014 pubblicato a dicembre 2014.